

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna, 5 giugno 2003, n. 689.

La legge ammette l'approvazione tardiva del bilancio, prevedendo il subentro del Commissario ad acta per la formazione del progetto di bilancio e la fissazione del termine massimo di 20 giorni per la successiva approvazione da parte del consiglio comunale.

Omissis.

Il ricorrente, Consigliere comunale di minoranza di ..., impugna la delibera del Consiglio comunale, e relativa proposta della Giunta, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il 2002, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica.

A sostegno del ricorso fa valere n. 2 motivi di impugnativa.

1) Violazione di legge (art. 39, comma 4, art. 43, comma 2, del T.U. n. 267/2000, nonché art. 172, 1 comma, lett. A), B), e C), in correlazione con l'art. 170, comma 7, e l'art. 174, 1° comma, D.Lgs n. 267/2000) ed eccesso di potere.

2) Violazione di legge (artt. 141 e 151 D.Lgs n. 267/2000 ; *omissis* ed eccesso di potere.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2003 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che non solo il bilancio ma anche gli atti allegati devono essere messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri entro un congruo termine precedente quello fissato per la discussione; afferma al riguardo che, in violazione dell'art. 39 comma 4° del T.U. 267/2000, non sono stati allegati alla proposta di delibera e messi a disposizione dei consiglieri prima della seduta del Consiglio comunale gli atti in esso indicati: la proposta del piano esecutivo di gestione; il conto consuntivo del penultimo esercizio; le risultanze del rendiconto del Consorzio "...", cui il Comune di ... aderisce.

La censura, così come proposta, non può essere accolta.

Il ricorrente afferma che non sono stati messi a disposizione dei consiglieri la proposta di delibera con gli allegati su indicati, ma non precisa in che cosa sia consistita la mancata messa a disposizione.

Poiché nessuna norma impone che detti atti debbano essere inviati ai consiglieri prima della adunanza consiliare, e poiché il ricorrente neppure afferma che gli stessi non fossero disponibili presso gli uffici comunali nei giorni precedenti la riunione, la censura deve essere respinta. Solo la loro mancata messa a disposizione dei consiglieri nei locali degli uffici comunali nei giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza consiliare avrebbe comportato l'illegittimità della delibera impugnata, ma che questa circostanza si sia verificata non è stato affermato in ricorso e neppure vi è menzione negli interventi dei consiglieri, tra cui il ricorrente, riportati nel verbale della delibera di approvazione del bilancio. Ciò conduce alla reiezione del motivo di ricorso, senza che vi sia la necessità di esaminare il merito della censura, ossia se gli atti indicati in ricorso dovessero o meno essere allegati alla proposta di bilancio.

Con il secondo motivo di ricorso viene fatta valere la censura di violazione degli articoli 141 e 151 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, *omissis*.

Sostiene il ricorrente che il superamento del termine nell'approvazione del bilancio comporta l'attivazione del potere sostitutivo del Comitato regionale di controllo ai fini dell'approvazione del bilancio e quello del Prefetto al fine di iniziare la procedura di scioglimento del Consiglio comunale. Afferma ancora che l'approvazione del bilancio fuori termine comporta l'illegittimità dell'approvazione del bilancio secondo la procedura ordinaria.

La tesi non può essere condivisa.

L'articolo 141 comma 2 del D.Lgs 267/2000 prevede che "trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".

Omissis.

L'approvazione del bilancio oltre il termine stabilito non comporta la conseguenza indicata in ricorso: l'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio.

È la stessa legge che ammette l'approvazione tardiva del bilancio - laddove viene previsto il subentro del Commissario *ad acta* per la formazione del progetto di bilancio (in sostituzione della Giunta inadempiente) e la fissazione del termine massimo di 20 giorni per la successiva approvazione da parte del Consiglio comunale - senza farne derivare le conseguenze indicate in ricorso.

Peraltro la procedura sostitutiva ad opera del Comitato di controllo non è più esperibile essendo il controllo preventivo sugli atti degli enti locali venuto meno a seguito della riforma costituzionale approvata con la L. 18 ottobre 2001 n. 3, di modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, *omissis*.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Omissis.